



Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)

del 27 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 2^{bis} della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali (LPAn);

visto l'articolo 82 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici (LATer);

visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014³ sulle derrate alimentari (LDAI);

visto l'articolo 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 1966⁵ sulle epizootie (LFE),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

² Disciplina in particolare:

- a. l'obiettivo, i contenuti e l'elaborazione del PCNP;
- b. i principi generali dei controlli dei processi e gli intervalli tra i controlli;
- c. le campagne nazionali di controllo dei prodotti della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso;
- d. la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;

RS 817.032

- 1 RS 455
- 2 RS 812.21
- 3 RS 817.0
- 4 RS 910.1
- 5 RS 916.40

- e. il rapporto annuale sul PCNP e altri rapporti della Confederazione sui controlli ufficiali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali:

- a. lungo la filiera agroalimentare;
- b. degli oggetti d'uso.

² Si applica in particolare ai controlli nei seguenti ambiti:

- a. salute dei vegetali;
- b. salute degli animali;
- c. protezione degli animali;
- d. alimenti per animali;
- e. medicinali veterinari;
- f. derrate alimentari;
- g. oggetti d'uso di cui all'articolo 5 LDerr;
- h. designazioni secondo il diritto agricolo:
 - 1. designazioni protette dei prodotti agricoli e dei loro prodotti trasformati di cui agli articoli 14–16a e 63 LAgr,
 - 2. designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
 - 3. la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l'articolo 18 LAgr.

³ Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 non si applicano ai controlli:

- a. sui processi previsti dall'ordinanza del 31 ottobre 2018⁶ sulla salute dei vegetali;
- b. sui processi previsti dall'ordinanza del 14 novembre 2007⁷ sul vino;
- c. delle designazioni secondo il diritto agricolo:
 - 1. designazioni protette di cui agli articoli 14–16a LAgr,
 - 2. designazioni di prodotti agricoli che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale,
 - 3. la dichiarazione di prodotti ottenuti secondo metodi vietati in Svizzera secondo l'articolo 18 LAgr.

⁶ RS 916.20

⁷ RS 916.140

Art. 3 Definizioni

Si intende per:

- a. *piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP)*: il documento di portata pluriennale predisposto dall'autorità competente e contenente informazioni generali in merito alla struttura, all'organizzazione e alla strategia del sistema di controllo ufficiale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso;
- b. *filiera agroalimentare*: la sequenza delle fasi e delle operazioni concernenti la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il deposito e la movimentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo;
- c. *controllo di base*: il controllo ufficiale che consente di verificare se l'azienda nel suo complesso garantisce il rispetto delle disposizioni di legge pertinenti;
- d. *controllo di verifica*: il controllo ufficiale nell'azienda per accertare che le lacune rilevate in occasione di un precedente controllo sono state colmate;
- e. *controllo basato su sospetti*: il controllo ufficiale svolto quando si sospetta l'inosservanza delle prescrizioni;
- f. *controllo intermedio*: il controllo che ha luogo tra due controlli di base quando il Cantone ha constatato in un'azienda un rischio individuale più elevato oppure quando nell'ambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti;
- g. *controllo amministrativo*: il metodo di controllo che consiste nella verifica dei dati amministrativi di un'azienda senza che essa venga ispezionata sul posto.

Sezione 2: Piano di controllo nazionale pluriennale

Art. 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale pluriennale

Il PCNP ha come obiettivo l'attuazione di una strategia nazionale coerente e integrata dei controlli ufficiali, tale da coprire tutti i settori e tutte le fasi della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, importazione compresa.

Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale

Il PCNP contiene informazioni generali in merito alla struttura e all'organizzazione del sistema di controllo e ai controlli stessi. Include in particolare:

- a. gli obiettivi strategici e il modo in cui vengono presi in considerazione per stabilire le priorità in materia di controlli ufficiali e assegnazione delle risorse;
- b. la categorizzazione dei rischi dei controlli ufficiali;

- c. l'organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello federale e cantonale, oltre alle risorse di cui esse dispongono;
- d. l'eventuale delega di compiti a organi di diritto pubblico o privato;
- e. l'organizzazione dei controlli ufficiali a livello federale e cantonale;
- f. i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra le autorità competenti;
- g. le misure attuate per garantire che le autorità competenti adempiano i loro obblighi;
- h. la formazione del personale delle autorità competenti;
- i. le procedure documentate previste per i controlli ufficiali;
- j. i piani di emergenza in caso di crisi, compresa la designazione delle autorità competenti che occorre mobilitare e la descrizione dei loro compiti e delle loro responsabilità nonché le procedure di scambio di informazioni tra queste autorità e gli altri soggetti interessati;
- k. l'organizzazione generale della collaborazione e della mutua assistenza fra le autorità competenti della Svizzera e le autorità estere;
- l. l'elenco dei compiti di controllo ufficiali delle autorità competenti lungo tutta la filiera agroalimentare;
- m. l'elenco dei programmi nazionali di controllo attuati ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il PCNP in collaborazione con le competenti autorità cantionali d'esecuzione, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali.

² L'UFAG e l'USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 19 e 20.

³ Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.

⁴ È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

⁵ Il PCNP è adattato regolarmente agli ambiti di cui all'articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori:

- a. la comparsa di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per i vegetali o altri rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali, per la protezione degli animali o, se si tratta di organismi geneticamente modificati e di prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente;
- b. la comparsa di nuovi casi di inganno;
- c. le modifiche essenziali nell'organizzazione delle autorità competenti;

- d. i risultati dei controlli ufficiali delle autorità competenti;
- e. eventuali risultati dei controlli svolti da autorità estere; e
- f. le scoperte scientifiche.

⁶ L'UFAG e l'USAV consultano le autorità cantonali competenti e l'AFD prima di revisionare il PCNP, se le modifiche incidono in maniera significativa sulle loro risorse.

⁷ Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI.

Sezione 3: Controllo dei processi

Art. 7 Controlli di base

¹ Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell'intervallo massimo definito nell'allegato 1 per la loro categoria di azienda:

- a. aziende attive nella produzione primaria;
- b. aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria; e
- c. aziende soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 20 e 62 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁸ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e citate nell'allegato 1.

² Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali d'esecuzione.

³ L'UFAG e l'USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d'esecuzione, possono precisare per ogni categoria d'azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione.

⁴ Fatta eccezione per l'ambito della produzione primaria, le competenti autorità d'esecuzione possono aumentare l'intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso.

⁵ L'USAV può modificare, se necessario, l'intervallo massimo tra i controlli di base fissato nell'elenco 3 dell'allegato 1.

Art. 8 Controlli supplementari

¹ Oltre ai controlli di base, si possono eseguire controlli supplementari, segnatamente:

- a. controlli di verifica ai sensi dell'articolo 3 lettera d);
- b. controlli sulla base di sospetti ai sensi dell'articolo 3 lettera e);
- c. controlli svolti quando nell'azienda sono annunciati cambiamenti importanti;

- d. controlli svolti quando un'azienda o un settore rappresentano un rischio elevato;
- e. controlli svolti quando nell'ambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti.

² La frequenza dei controlli supplementari è stabilita dall'autorità competente in base ai rischi. I controlli supplementari non influiscono sull'intervallo tra i controlli di base.

³ Nella produzione primaria animale i controlli supplementari di cui al capoverso 1 lettere d ed e corrispondono ai controlli intermedi di cui all'articolo 3 lettera f.

Art. 9 Delega dei controlli

¹ Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

² Gli organi di diritto privato devono essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accreditamento e sulla designazione in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Valutazione di conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»¹⁰.

Sezione 4: Disposizioni specifiche per la produzione primaria

Art. 10 Ambiti di controllo

¹ Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del 23 aprile 2008¹¹ sulla protezione degli animali;
- b. ordinanza del 18 agosto 2004¹² sui medicinali per uso veterinario;
- c. ordinanza del 23 novembre 2005¹³ concernente la produzione primaria;
- d. ordinanza del 20 ottobre 2010¹⁴ sul controllo del latte;
- e. ordinanza del 27 giugno 1995¹⁵ sulle epizootie;

⁹ RS **946.512**

¹⁰ Le norme citate possono essere consultate e ordinate a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

¹¹ RS **455.1**

¹² RS **812.212.27**

¹³ RS **916.020**

¹⁴ RS **916.351.0**

¹⁵ RS **916.401**

f. ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹⁶.

² Gli ambiti di controllo per la produzione primaria sono elencati nell'allegato 2.

Art. 11 Coordinamento dei controlli

¹ Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹⁷ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC) organizzano i controlli di base in modo tale che, in linea di principio, le aziende non siano soggette a più di un controllo di base per anno civile.

² Coordinano i controlli di base secondo le ordinanze di cui all'articolo 10 capoverso 1 con i controlli di base di cui all'articolo 1 capoverso 2 OCOC. I controlli amministrativi di cui all'articolo 3 lettera g sono esclusi dal coordinamento.

Art. 12 Controlli amministrativi

¹ Nel settore della produzione primaria animale, un controllo amministrativo ai sensi dell'articolo 3 lettera g può sostituire un controllo di base, se durante i due controlli di base precedenti l'autorità competente ha rilevato tutt'al più inadempienze di trascurabile importanza e se non vi sono stati cambiamenti sostanziali nell'azienda.

² I controlli amministrativi possono essere eseguiti al massimo per un periodo di otto anni consecutivi.

Art. 13 Controlli senza preavviso

¹ Nell'ambito della protezione degli animali, almeno la seguente percentuale dei controlli annuali deve essere svolta senza preavviso:

- a. controlli di base di cui all'articolo 7: 20 per cento;
- b. tutti i controlli di cui agli articoli 7 e 8: 40 per cento.

² Il numero di controlli senza preavviso si calcola in base al numero totale di controlli svolti.

³ I controlli amministrativi non sono considerati nel calcolo del numero di controlli da svolgere senza preavviso.

⁴ Per i restanti ambiti di cui all'articolo 10 le autorità di controllo competenti determinano il numero di controlli senza preavviso.

Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli

¹ Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all'articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d'informa-

¹⁶ RS 916.404.1

¹⁷ RS 910.15

zione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁸ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

² Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 6 giugno 2014¹⁹ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

³ L'UFAG e l'USAV stabiliscono la tipo e l'ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d'informazione.

Art. 15 Inadempienze alle prescrizioni di altre ordinanze

Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza o di cui all'articolo 1 capoverso 2 OCoC²⁰, deve segnalarla alle competenti autorità d'esecuzione anche se non aveva il compito di controllare l'osservanza di tale disposizione.

Art. 16 Programmi prioritari nell'ambito della protezione degli animali

¹ D'intesa con i servizi specializzati cantonali, l'USAV può definire in un programma prioritario nell'ambito della protezione degli animali i punti da verificare in maniera approfondita nel corso dei controlli di base.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul programma prioritario.

Sezione 5: Programmi nazionali di controllo e raccolta di informazioni e di dati

Art. 17 Programmi nazionali di controllo

¹ Vari programmi nazionali di controllo sono coordinati nell'ambito del PCNP.

² Il contenuto di tali programmi di controllo è stabilito:

- a. in virtù di accordi internazionali conformemente all'allegato 3; oppure
- b. dall'UFAG e dall'USAV nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d'esecuzione.

¹⁸ RS **919.117.71**

¹⁹ RS **916.408**

²⁰ RS **910.15**

Art. 18 Raccolta di informazioni e di dati

¹ L'UFAG e l'USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli.

² Essi gestiscono un sistema che permette di sorvegliare la prevalenza e l'insorgenza dei pericoli connessi alle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particolare:

- a. gli agenti zoonotici rilevanti dal punto di vista dell'epidemiologia umana;
- b. le resistenze agli antibiotici;
- c. tutti gli altri ambiti per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle conoscenze scientifiche o degli accordi internazionali.

Sezione 6: Rapporti

Art. 19 Rapporto annuale

L'UFAG e l'USAV pubblicano un rapporto annuale comune sull'attuazione del PCNP. Esso contiene in particolare:

- a. ogni modifica significativa del PCNP, in particolare quelle apportate per tener conto dei fattori di cui all'articolo 6 capoverso 5;
- b. i risultati dei controlli ufficiali effettuati l'anno precedente, in conformità con il PCNP;
- c. il tipo e il numero di violazioni relative agli ambiti di cui all'articolo 2 capoverso 2, per ambito, rilevate l'anno precedente dalle autorità competenti;
- d. il tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato misure a seguito del rilevamento di violazioni.

Art. 20 Rapporti specifici

L'UFAG e l'USAV, nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli svolti dalle autorità d'esecuzione un rapporto specifico relativo ai programmi di controllo secondo l'articolo 17.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 21

¹ L'UFAG, l'USAV e le competenti autorità cantonali d'esecuzione sono incaricati dell'attuazione del PCNP nei propri ambiti di competenza.

² In collaborazione con l'UFAG, l'USAV sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata l'ordinanza del 16 dicembre 2016²¹ sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso.

Art. 23 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 4.

Art. 24 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

² L'articolo 13 capoverso 1 entra in vigore 1° gennaio 2021.

27 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

²¹ RU 2017 339, 2018 4171 4209

Allegato 1
(art. 7 cpv. 1 e 5)

Intervalli massimi tra i controlli di base

Elenco 1 Aziende che effettuano produzione primaria

Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
1.1 Azienda annuale	
1.1.1 Azienda annuale, a produzione vegetale, che conta oltre cinque ettari di superficie coltiva aperta oppure oltre 50 are di colture speciali (controllo della produzione vegetale)	8
1.1.2 Azienda annuale, a produzione animale, che conta oltre tre unità di bestiame grosso (controllo della produzione animale)	4
1.2 Acquacoltura con una produzione superiore a 500 kg l'anno	4
1.3 Apicoltura con più di 40 arnie	8
1.4 Azienda d'estivazione	8

Elenco 2

Aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria

Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
2.1 Azienda di fabbricazione registrata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito	8
2.2 Azienda di fabbricazione autorizzata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito	8
2.3 Azienda di fabbricazione registrata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito	8
2.4 Azienda di fabbricazione autorizzata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito	4
2.5 Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali da reddito	8
2.6 Stazione di monta e di inseminazione equina	1

	Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
2.7	Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi dai cavalli	0,5
2.8	Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi	8
2.9	Centro di raccolta del latte	4
2.10	Macello, tranne macello per pollame, e azienda con un'esigua capacità produttiva di cui all'articolo 3 lettera m dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 ²² concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)	1
2.11	Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato	1
2.12	Azienda che trasforma sottoprodotti di origine animale di cui 1 all'articolo 5 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 ²³ concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)	1
2.13	Impianto di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6 OSOAn	1
2.14	Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoccaggio intermedio	2
2.15	Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata che dispensano medicinali per animali da reddito	5
2.16	Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata di ambulatori veterinari per animali da compagnia che non dispensano medicinali per animali da reddito	10

²² RS **817.190**

²³ RS **916.441.22**

Elenco 3
Aziende soggette all'obbligo di notifica di cui agli articoli 20 e 62
dell'ordinanza del 16 dicembre 2016²⁴ sulle derrate alimentari e gli
oggetti d'uso

Codice	Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
A	Aziende industriali	
A1	Trasformazione industriale di materie prime di origine animale	
A101	Azienda di fabbricazione di latticini	2
A102	Azienda di stagionatura di formaggi	2
A103	Azienda di confezionamento di prodotti caseari	2
A104	Macello, tranne macello per pollame, e aziende di esigua capacità produttiva di cui al'articolo 3 lettera m OMCC	vedi elenco 2
A105	Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame è abbattuto, preparato e imballato	vedi elenco 2
A106	Stabilimento di sezionamento	1
A107	Azienda di fabbricazione di carne macinata	1
A108	Azienda di lavorazione di intestini e trippe	2
A109	Azienda di produzione di carne separata meccanicamente	1
A110	Azienda di fabbricazione di prodotti a base di carne	2
A111	Azienda di imballaggio/riconfezionamento di carne fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello	2
A112	Pesca professionale	8
A113	Azienda di fabbricazione di prodotti a base di pesce	2
A114	Azienda di imballaggio e commercializzazione di uova	4
A115	Azienda di fabbricazione di uova liquide e altri ovoprodotti	2
A116	Azienda di trasformazione di miele, pappa reale e prodotti a base di polline	4
A117	Centro di raccolta latte	vedi elenco 2

Codice	Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
A2	Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale	
A201	Impianti di molitura e decorticazione	4
A202	Azienda di fabbricazione di articoli di panetteria, di confetteria o di pasticceria	2
A203	Azienda di fabbricazione di paste alimentari secche	4
A204	Azienda di fabbricazione di paste alimentari fresche con o senza ripieno	2
A205	Azienda di fabbricazione di cereali per la colazione	2
A206	Azienda di fabbricazione di prodotti a base di frutta e/o verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.)	4
A207	Azienda di fabbricazione di oli commestibili	4
A208	Azienda di fabbricazione di grassi commestibili	4
A209	Azienda di fabbricazione di aceto	4
A210	Azienda di fabbricazione di zucchero, sorte di zuccheri e 4 prodotti a base di zuccheri	
A211	Azienda di fabbricazione di cacao, cioccolato e prodotti a base di cacao	4
A212	Azienda di fabbricazione di tè e caffè	4
A213	Confezionamento di frutta e verdura	4
A214	Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi	vedi elenco 2
A3	Industria delle bevande	
A301	Azienda di fabbricazione di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua minerale in contenitori	4
A302	Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate	4
A5	Altre industrie alimentari	
A501	Azienda di fabbricazione di zuppe, condimenti, estratto di carne, brodo, gelatina	4
A502	Azienda di fabbricazione di amido e prodotti a base di amido	4
A503	Azienda di fabbricazione di maionese (industriale); salsa per insalata, senape, salsa da condimento	2
A505	Azienda di fabbricazione di integratori alimentari	2
A506	Azienda di fabbricazione di additivi alimentari e aromi	4

Codice	Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
A507	Azienda di fabbricazione di piatti pronti al consumo	2
A508	Azienda di fabbricazione di lieviti alimentari; azienda di fabbricazione di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl)	4
A509	Azienda di fabbricazione di sale da cucina	4
A510	Azienda di fabbricazione di spezie e di condimenti	2
B	Aziende artigianali	
B1	Macellerie, pescherie	
B101	Macelleria	2
B102	Pescheria	2
B2	Caseifici, latterie	
B201	Caseificio, latteria	2
B202	Azienda d'estivazione con caseificio d'alpeggio	4
B3	Panetterie, pasticcerie	
B301	Panetteria, confetteria, pasticceria	2
B4	Fabbricazione di bevande	
B401	Azienda di fabbricazione di succhi di frutta e verdura	4
B402	Azienda di fabbricazione di bevande aromatizzate	4
B403	Azienda di fabbricazione di birra	4
B404	Azienda di fabbricazione di vino	4
B405	Azienda di fabbricazione di bevande a base di vino	4
B406	Azienda di fabbricazione di sidro e di altri vini di frutta	4
B407	Azienda di fabbricazione di bevande spiritose	4
B408	Azienda di fabbricazione di altre bevande alcoliche	4
B5	Produzione e vendita in azienda	
B501	Distributore diretto di prodotti agricoli	4
B6	Altre aziende artigianali	
B601	Altra azienda artigianale	4
C	Aziende di distribuzione	
C1	Commercio all'ingrosso	
C101	Commercio e trasporti	4

Codice	Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
C102	Azienda di trasporto: merce sfusa	4
C103	Azienda di trasporto: merce refrigerata o surgelata, sfusa/imballata	4
C104	Azienda di trasporto: merce imballata	8
C105	Deposito e movimentazione di merci	4
C106	Intermediario commerciale; azienda di commercio all'ingrosso, importatore	8
C2	Ipermercati e supermercati	
C201	Ipermercato (> 2500 m ²)	2
C202	Grande supermercato (1000-2499 m ²)	2
C203	Piccolo supermercato (400-999 m ²)	2
C204	Grande esercizio commerciale (100-399 m ²)	2
C3	Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie	
C301	Azienda di commercio al dettaglio < 100 m ²	4
C302	Azienda di commercio al dettaglio >100 m ²	2
C303	Drogheria e farmacia	8
C4	Vendita per corrispondenza	
C401	Azienda di vendita per corrispondenza	8
C5	Commercio di oggetti d'uso	
C512	Centro di tatuaggi e di trucco permanente	4
C6	Altri esercizi commerciali	
C601	Venditore ambulante, porta a porta	4
D	Aziende di ristorazione	
D1	Aziende di ristorazione collettiva	
D101	Azienda di ristorazione senza cucina propria	4
D102	Azienda di ristorazione con cucina propria	2
D2	Azienda di catering/ristorazione per eventi	
D201	Azienda di catering/ristorazione per eventi	2
D3	Ospedali, case di cura	
D301	Azienda di ristorazione senza cucina propria (ospedale, casa di cura)	4

Codice	Categoria d'azienda	Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
D302	Azienda di ristorazione con cucina propria (ospedale, casa di cura)	2
D4	Ristorazione per l'esercito	
D401	Azienda di ristorazione senza cucina propria (esercito)	4
D402	Azienda di ristorazione con cucina propria (esercito)	2
D5	Altre aziende di ristorazione	
D501	Azienda di fabbricazione di prodotti di rosticceria	2
D502	Gestore di distributori automatici di derrate alimentari	8
E	Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile	
E1	Sistema di approvvigionamento di acqua potabile	4

Allegato 2
(art. 10 cpv. 2)

Ambiti di controllo specifici nella produzione primaria

Ambito	Ordinanza
1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale	Ordinanza del 23 novembre 2005 ²⁵ concernente la produzione primaria
1.2 Igiene nella produzione primaria animale (esclusa la produzione lattiera)	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria
1.3 Igiene nella produzione lattiera	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 2010 ²⁶ sul controllo del latte
1.4 Medicamenti veterinari	Ordinanza del 18 agosto 2004 ²⁷ sui medicamenti per uso veterinario
1.5 Salute degli animali ed epizoozie	Ordinanza del 27 giugno 1995 ²⁸ sulle epizoozie
1.6 Traffico di animali	Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 ²⁹
1.7 Protezione degli animali (anche come parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e come condizione relativa ai contributi per la conservazione della razza Franches-Montagnes)	Ordinanza del 23 aprile 2008 ³⁰ sulla protezione degli animali

25 RS **916.020**

26 RS **916.351.0**

27 RS **812.212.27**

28 RS **916.401**

29 RS **916.404.1**

30 RS **455.1**

Allegato 3
(art. 17 cpv. 2 lett. a)

Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali

N.	Tema	Frequenza del rapporto
1	Sicurezza chimica e microbiologica dell'acqua potabile in Svizzera	L'USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l'altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell'acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità d'esecuzione.
2	Contaminanti e sostanze vietate nelle derrate alimentari d'origine animale prodotte in Svizzera	Annuale
3	Controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi	Annuale

Allegato 4
(art. 23)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 giugno 2000³¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno

Art. 12 cpv. 5

All'USAV è aggregata amministrativamente l'Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizootie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell'elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.

2. Ordinanza del 23 aprile 2008³² sulla protezione degli animali

Art. 213 cpv. 2, 4 e 5

² I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020³³ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

3. Ordinanza del 18 agosto 2004³⁴ sui medicinali per uso veterinario

Art. 31 Intervallo dei controlli

I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020³⁵ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

³¹ RS 172.212.1

³² RS 455.1

³³ RS 817.032

³⁴ RS 812.212.27

³⁵ RS 817.032

4. Ordinanza del 31 ottobre 2018³⁶ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Art. 7 cpv. 4

⁴ Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o di cui all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 maggio 2020³⁷ sul piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP), la deve segnalare alle competenti autorità d'esecuzione, anche se non aveva il compito di controllare l'osservanza di tale disposizione.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e art. 2

¹ Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo le seguenti ordinanze:

b. ordinanze di cui all'articolo 10 capoverso 1 OPCNP³⁸.

² Le autorità d'esecuzione delle ordinanze secondo il capoverso 1 informano l'organo di coordinamento dei controlli sui controlli in funzione del rischio da loro previsti secondo l'articolo 4 della presente ordinanza e sui controlli supplementari da loro previsti secondo l'articolo 8 OPCNP.

5. Ordinanza del 23 novembre 2005³⁹ concernente la produzione primaria

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014⁴⁰ sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 159a, 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998⁴¹ sull'agricoltura,

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 3 capoverso 3, 9 capoverso 1, 2 e 10 capoverso 1 l'espressione «Ufficio federale dell'agricoltura» è sostituita da «UFAG».

² Negli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 1 l'espressione «Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria» è sostituita da «USAV».

³⁶ RS **910.15**

³⁷ RS **817.032**

³⁸ RS **817.032**

³⁹ RS **916.020**

⁴⁰ RS **817.0**

⁴¹ RS **910.1**

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴² sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

² L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:

- a. la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴³ sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) e 10 are di colture protette secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera e OTerm;
- b. per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁴ sulle epizootie;
- c. che forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produzione in piccole quantità.

Art. 7 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 8 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020⁴⁵ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

^{1bis} *Abrogato*

Art. 9 cpv. 1

¹ L'UFAG, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull'esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010⁴⁶ sul controllo del latte.

42 RS **817.0**

43 RS **910.91**

44 RS **916.401**

45 RS **817.032**

46 RS **916.351.0**

Art. 11 Linee direttive per una buona prassi procedurale

¹ I rappresentanti dei settori della produzione primaria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale per le aziende.

² L'UFAG approva le linee direttive d'intesa con l'USAV se:

- a. sono state elaborate in accordo con le cerchie interessate;
- b. rispettano le pertinenti regole procedurali del *Codex Alimentarius*⁴⁷;
- c. sono attuabili nei settori citati; e
- d. possono essere applicate nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 4–6.

³ D'intesa con l'USAV e su richiesta dei rappresentanti, l'UFAG può autorizzare l'applicazione di linee direttive che sono state emanate dalle autorità dell'UE.

⁴ L'applicazione delle linee direttive è facoltativa per le aziende.

6. Ordinanza del 26 ottobre 2011⁴⁸ sugli alimenti per animali

Art. 71 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I controlli dei processi si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020⁴⁹ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

7. Ordinanza del 20 ottobre 2010⁵⁰ sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 4–6

⁴ *Abrogato*

⁵ I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020⁵¹ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

⁶ *Abrogato*

⁴⁷ www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Codex Texts > Codes of Practice > CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile soltanto in inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese).

⁴⁸ RS **916.307**

⁴⁹ RS **817.032**

⁵⁰ RS **916.351.0**

⁵¹ RS **817.032**

8. Ordinanza del 27 giugno 1995⁵² sulle epizoozie

Art. 292a cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020⁵³ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

^{1bis} e ² *Abrogati*

9. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁵⁴

Art. 27 cpv. 4, 4^{bis} e 5

⁴ I controlli si basano sull'ordinanza del 27 maggio 2020⁵⁵ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso.

^{4bis} e ⁵ *Abrogati*

⁵² RS **916.401**

⁵³ RS **817.032**

⁵⁴ RS **916.404.1**

⁵⁵ RS **817.032**